

**DELIBERA N. 2 DEL 27/01/2021**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto:** RIDETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 15/2020, DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L.R. 6/2014

L'anno 2021 addì 27 del mese di gennaio alle ore 08:30 nella sala del Consiglio comunale, presso la sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**, con avvisi scritti ai sensi di regolamento, in sessione STRAORDINARIA.

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Consiglieri:

NOMINATIVO	INCARICO	PRESENZA
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CAPPELLETTI ALESSIO LUIGI	Assessore	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente
BRUNODET LOREDANA	Consigliere	Presente
COLONNA ILARIA MARIA	Consigliere	Presente
DAUDRY TIZIANA	Consigliere	Presente
FOURNIER GIUSEPPE ABELE	Consigliere	Presente
GORRET STEFANO	Consigliere	Presente
MISSIAGLIA JESSY	Consigliere	Presente
PESSION CHANTAL	Consigliere	Presente
STINGHEL MATTEO	Consigliere	Presente
VALLET LUCA	Consigliere	Presente

Totale Presenti: 15

Totale Assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, MACHET CRISTINA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
PREDISPOSTA DA: Area Amministrativa

Oggetto: RIDETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA L.R. 15/2020, DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI DI CUI ALL'ART. 19 DELLA L.R. 6/2014

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 5 agosto 2014, n. 6 recante ad oggetto “Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane” pubblicata sul B.U.R. n. 32 in data 12/08/2014, e in particolare i seguenti articoli che testualmente recitano:

- **articolo 19:**

*“1. I Comuni esercitano obbligatoriamente in ambito sovracomunale, mediante convenzione avente i contenuti di cui all'articolo 20, le funzioni e i servizi inerenti agli ambiti di attività di seguito elencati:*

- a) organizzazione generale dell'amministrazione comunale, ivi compreso il servizio di segreteria comunale;*
- b) gestione finanziaria e contabile, ad eccezione dell'accertamento e della riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie e dell'accertamento e della riscossione coattiva delle entrate patrimoniali;*
- c) edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica, manutenzione dei beni immobili comunali;*
- d) polizia locale;*
- e) biblioteche.*

*2. I Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui al comma 1, che deve essere costituito da due o più comuni contermini appartenenti preferibilmente alla medesima Unité, la cui popolazione complessiva sia pari ad almeno 1.000 abitanti, calcolata come previsto all'articolo 9, comma 3, o da almeno tre Comuni.*

*3. L'ambito territoriale ottimale della convenzione deve obbligatoriamente comprendere Comuni appartenenti alla medesima Unité entro la conclusione del mandato decorrente dalle elezioni generali comunali successive alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dall'obbligo di appartenenza alla medesima Unité il Comune o i Comuni che sottoscrivono con il Comune di Aosta una convenzione per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.*

*3bis. Nel caso in cui uno o più Comuni non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, la Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, provvede, con propria deliberazione e previa diffida ad adempiere, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla sottoscrizione delle relative convenzioni.*

*3ter. In sede di prima applicazione, il Comune di Aosta non è assoggettato all'obbligo di convenzionamento per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1.*

*3quater. Le funzioni e i servizi comunali inerenti a uno o più degli ambiti di attività elencati al comma 1 possono anche essere svolti, in tutto o in parte, previa deliberazione dei Consigli comunali interessati, in forma associata tra più ambiti territoriali sovracomunali, secondo le modalità definite da apposita convenzione sottoscritta tra gli enti che hanno assunto la responsabilità dell'esercizio associato in ambito sovracomunale.”*

- **articolo 20:** *“La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare d'intesa con il CPEL, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli ulteriori contenuti obbligatori rispetto a quelli già elencati dall'articolo 104, comma 2, della LR 54/1998, delle convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali secondo le modalità stabilite dalla presente legge. I suddetti contenuti comprendono la possibilità di costituzione di uffici associati operanti, per la durata della convenzione, con personale distaccato dagli enti aderenti, e l'individuazione dell'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato e presso il quale è operante la struttura responsabile dell'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale”.*



RICHIAMATA la Legge Regionale 21 dicembre 2020, n. 15 recante ad oggetto “*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovra-comunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.*” pubblicata sul B.U.R. n. 73 in data 30/12/2020, e in particolare i seguenti articoli che testualmente recitano:

- **articolo 1:** “*Nelle more della revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali, la presente legge reca disposizioni urgenti per consentire la rideterminazione, alla scadenza delle convenzioni in essere al 31 dicembre 2020, degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali, anche in deroga alle disposizioni vigenti.*”;
- **articolo 2 :**

“1. *A decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 superiore a 2.000 abitanti non sono assoggettati all'obbligo di convenzionamento di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 per l'esercizio associato, mediante convenzione tra Comuni, delle funzioni e dei servizi comunali in ambito territoriale sovracomunale.*

2. *A decorrere dal 1° gennaio 2021, non sono, inoltre, assoggettati all'obbligo di convenzionamento i Comuni con popolazione residente al 31 dicembre 2019 fino a 2.000 abitanti il cui parametro "Ricettività", elaborato sui dati dell'anno 2019 al fine di quantificare i trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 0,5.*

3. *I restanti Comuni individuano l'ambito territoriale ottimale della convenzione, unico per tutte le funzioni e i servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014, che deve essere costituito da due o più Comuni, la cui popolazione complessiva al 31 dicembre 2019 sia pari ad almeno 1.000 abitanti, o da almeno tre Comuni. I Comuni convenzionati, preferibilmente appartenenti alla medesima Unité des Communes valdôtaines, possono non essere contermini”.*
- **articolo 3:**

“1. *Entro il 31 gennaio 2021, i Comuni possono rideterminare l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato, mediante convenzione, delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014. Nel caso sia effettuata tale rideterminazione dell'ambito, entro lo stesso termine, i Comuni interessati devono sottoscrivere le relative convenzioni, la cui efficacia decorrerà dalla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4.*

2. *Nel caso in cui uno o più Comuni obbligati al convenzionamento non raggiungano un reciproco accordo ai fini dell'individuazione dell'ambito territoriale ottimale della convenzione, entro il 28 febbraio 2021 la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine da parte del Presidente della Regione, provvede, con propria deliberazione e previo parere della Commissione consiliare competente, all'individuazione dell'ambito territoriale ottimale, invitando i Comuni interessati alla tempestiva sottoscrizione delle relative convenzioni”.*
- **articolo 6:**

“1. *Le convenzioni per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali di cui alla l.r. 6/2014 vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2020 n. 4 (Prime misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), restano comunque valide fino alla conclusione del procedimento di revisione degli ambiti di cui all'articolo 3.*

2. *Tutti gli incarichi di segretario degli enti locali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, anche per effetto della proroga di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle*



d'Aosta), sono ulteriormente prorogati fino alla conclusione del procedimento di conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali di cui all'articolo 4, comma 4.

3. Sono parimenti prorogati, fino alla conclusione del procedimento di conferimento degli incarichi di segretario di ente locale di cui all'articolo 4, comma 4, gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)".

• **articolo 7:**

"1. Le convenzioni di segreteria stipulate ai sensi dell'articolo 3 restano invariate fino al rinnovo degli incarichi di segretario conseguenti alle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della presente legge.

2. Le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 6/2014, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, possono essere risolte a seguito dell'entrata in vigore della legge di revisione organica della disciplina regionale vigente in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali di cui all'articolo 5.

3. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla l.r. 14/2019, alla l.r. 10/2015, alla l.r. 6/2014, alla l.r. 46/1998, alla l.r.54/1998 e al r.r. 4/1999".

VISTA la nota della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Presidenza della Regione – iscritta al protocollo generale dell'ente al n. 507 in data 15/01/2020, depositata in atti, con la quale il Presidente della Regione invita gli enti locali a comunicare entro la data del 31/01/2021, a mezzo PEC all'indirizzo [segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it) e mediante compilazione di apposito modello, le deliberazioni assunte in merito alla rideterminazione o conferma dell'ambito territoriale ottimale di riferimento del singolo comune, ai sensi di legge;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 in data 11/02/2015 si è provveduto a definire, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 6/2014, sopra richiamata, l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali in ambito sovracomunale mediante convenzione con il Comune di Chamois;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 24 luglio 2015 è stata approvata la convenzione quadro tra i Comuni di Chamois e di Valtournenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali da svolgere in ambito territoriale sovracomunale mediante costituzione di uffici unici comunali associati;
- con deliberazioni del Consiglio comunale n. 31, 32, 33 e 34 in data 27/07/2016, sono state approvate le convenzioni attuative tra i due Comuni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di gestione finanziaria e contabile, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali nonché di polizia locale;
- la convenzione quadro è stata sottoscritta in data 18 settembre 2015, mentre le convenzioni attuative sono state sottoscritte in data 03/08/2016 e in data 04/08/2016 la convenzione in materia di polizia locale;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 22/07/2020 si è disposta la risoluzione consensuale della convenzione quadro tra i Comuni di Chamois e di Valtournenche per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali in materia di organizzazione generale dell'amministrazione comunale e del servizio di segreteria, di gestione finanziaria e contabile, di edilizia pubblica e privata, pianificazione urbanistica e manutenzione dei beni immobili comunali nonché di polizia locale approvate con proprie deliberazioni n. 31, 32, 33 e 34 sopra citate;

VERIFICATA, dall'esame dei prospetti trasmessi dalla Presidenza della Regione con la propria nota sopra citata, la non assoggettabilità in capo al Comune di Valtournenche all'obbligo di convenzionamento

rientrando quest'ultimo in entrambe le casistiche di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 della L.r. 15/2020, sopra richiamata;

ATTESA la necessità di ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 3 della L.r. 15/2020 in merito alla comunicazione entro, i termini di cui sopra, della rideterminazione dell'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014;

VISTO:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta) e particolarmente l'art. 21 in materia di competenze del Consiglio comunale;
- la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- la Legge Regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.) e in particolare gli artt. 3 "Funzioni della direzione politico-amministrativa" e 4 "funzioni della direzione amministrativa";
- lo Statuto comunale così come adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 11/11/2002 e particolarmente l'art. 12 in materia di competenze del Consiglio comunale

VISTO altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio, competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3 dello Statuto Comunale;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge regionale 19 agosto 1998 n. 46 così come sostituito dall'art. 6 comma 1 della L.R. n. 14 in data 09.04.2010;

Procedutosi a votazione per scrutinio palese, mediante alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Votanti:	<u>15</u>
Favorevoli:	<u>15</u>
Contrari:	<u>-</u>
Astenuti:	<u>-</u>

## DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. DI RIDETERMINARE, ai sensi dell'art. 3 della L.r. 15/2020, l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2014 al solo Comune di Valtournenche;
2. DI ESPRIMERE la volontà del Comune di Valtournenche di non convenzionarsi con altro comune, ai sensi dell'art. 19 sopra citato, non essendovi obbligato in quanto:



- comune con popolazione residente al 31/12/2019 pari a 2.255 abitanti e pertanto superiore al limite di cui all'art. 2, c. 1 della L.r. 15/2020 (2.000 abitanti);
  - comune c.d. "turistico" ovvero avente al 31/12/2019 il parametro di ricettività pari a 1,19427 e dunque superiore al valore minimo di 0,5 di cui all'art. 2, c. 2 della L.r. 15/2020;
3. DI DEMANDARE al competente ufficio di segreteria generale la comunicazione alla Regione – Struttura Enti Locali di quanto qui disposto mediante trasmissione a mezzo PEC ([segretario\\_generale@pec.regione.vda.it](mailto:segretario_generale@pec.regione.vda.it)) del modulo in premessa citato, entro il termine ultimo del 31/01/2021;
4. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento amministrativo:
- agli uffici interessati per opportuna conoscenza e per quanto di propria competenza;
  - al Comune di Chamois, per opportuna conoscenza;

**Approvato e sottoscritto con firma digitale:**

**Il Sindaco**

**MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE**

**Il Segretario Comunale**

**Dott.ssa MACHET CRISTINA**